



*Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento*

PROTOCOLLO SI SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE COVID-19

**PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO, DELLE FEDERAZIONI,
DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E DEI LORO ADERENTI**

VER.1 -24 giugno 2020

1. Premessa

Il presente documento regola il settore dello spettacolo con riferimento alle sue diverse declinazioni in luoghi aperti al pubblico sia al chiuso che all'aperto.

L'obiettivo è quello di stabilire modalità operative, organizzative e processuali applicabili ai soggetti operanti sul territorio provinciale a prescindere dalla loro forma giuridica e/o organizzativa, al fine di contenere il rischio di trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 tra persone che non presentano sintomi così da consentire un rientro controllato ma pronto sui luoghi deputati all'attività di spettacolo.

Il processo di valutazione del rischio è lo strumento indispensabile per garantire misure di prevenzione. Una corretta valutazione del rischio deve tenere conto della fotografia strutturale e tecnologica delle varie realtà, nonché dell'organizzazione che la contraddistingue e dei sistemi di sorveglianza adottati. Si è altresì tenuto in considerazione il documento redatto dal Politecnico di Torino – versione 2 di data 20/04/2020 - Emergenza Covid-19. Sono stati altresì integrati i contributi pervenuti dagli esponenti del settore dello spettacolo; il DPCM dell'11 giugno 2020; le Linee guida Regioni e Province autonome (rif. DPCM 11 giugno 2020 art.1 comma 1 lettera m).

Per tutte le attività o le misure di sicurezza non citate si fa rinvio al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro del Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente documento potrà subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livello nazionale e provinciale

Le misure dovranno cessare la loro validità al termine del periodo emergenziale.

2. Campo di applicazione e definizioni

Campo di applicazione

Il presente Protocollo trova applicazione con riferimento sia alle attività di gestione del pubblico negli spazi dedicati allo spettacolo (teatri, cinema, spazi all'aperto, ecc.) sia alle attività di spettacolo in tutte le declinazioni o generi di spettacolo come, a titolo esemplificativo, di seguito indicati: attività musicali, di prosa, coreutiche, così come **corali**, attività di teatro amatoriale, attività di rievocazione storica, attività di danza folkloristica e storica **sia al chiuso sia all'aperto** e delle persone coinvolte nella produzione e messa in scena di spettacoli compresa la **gestione delle attività di prove.**

Per le attività di ristorazione e bar connesse alle attività oggetto del presente protocollo, si osservano le disposizioni del Protocollo SSL per le attività di ristorazione.

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) SPETTATORE è qualunque fruitore di uno spettacolo di cui al presente protocollo. Ai fini delle regole di distanziamento le persone conviventi (due o più persone che vivono assieme) sono considerate come un unico spettatore.
- b) LAVORATORE (dello spettacolo) è definito colui o colei che, a qualunque titolo, presta la propria attività nel luogo in cui trovano applicazione le misure di codesto protocollo, compresi i dipendenti delle imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, con incarichi di prestazione di servizi.
- c) GESTORE il soggetto, pubblico o privato proprietario o gestore dello spazio pubblico, al chiuso o all'aperto, destinato a luogo di spettacolo.
- d) ORGANIZZATORE è definito il soggetto, a prescindere dalla sua forma giuridica, che organizza un'attività di spettacolo e ne assume la responsabilità esecutiva nel luogo in cui trovano applicazione le misure di codesto protocollo;
- e) COMPAGNIA è definita la compagine di LAVORATORI, legalmente costituita ovvero chiaramente identificabile da codice di agibilità ENPALS/INPS, costituita da maestranze artistiche e tecniche, che presta la propria attività di spettacolo nel luogo in cui trovano applicazione le misure di codesto protocollo.
- f) FORNITORE designa una persona fisica, o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, diverso dal LAVORATORE e dalla COMPAGNIA di cui ai punti precedenti che offra in modo temporaneo nel luogo ove trovano applicazione le misure di codesto protocollo, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
- g) LUOGO DI SPETTACOLO designa ciascuno spazio adeguatamente attrezzato e atto a consentire una rappresentazione di spettacolo dal vivo. I luoghi di spettacolo si caratterizzano per un'area appositamente deputata alla rappresentazione scenica (PALCO) e un'area adibita a raccogliere il pubblico spettatore (PLATEA) oltre alle rispettive pertinenze. I luoghi di spettacolo possono essere all'aperto ovvero al chiuso.

Il Gestore e l'Organizzatore, laddove siano soggetti diversi, si accorderanno al fine dell'attuazione del presente protocollo per definire, per i vari punti le attività di loro competenza in modo da stabilire puntualmente i livelli di responsabilità.

3. Misure di sicurezza

3.1 Valutazione del rischio COVID-19

Nel ricordare che la valutazione del rischio covid 19 deve essere effettuata da tutti i datori di lavoro coinvolti in merito all'attività di propria competenza, l'attività di pubblico spettacolo dovrà esser dotata di un unico DUVRI che contempli anche il rischio Covid19.

Per approfondimenti si rimanda agli "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" contenuti nel Protocollo Generale SSL emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

In caso di affidamento lavori all'interno del contesto lavorativo, o di accesso di fornitori, è necessario rispettare le modalità di gestione riportate al citato documento Prot. Generale SSL.

3.2 Misure di sicurezza con riferimento al personale: informazione, formazione, addestramento

Informazione

La corretta informazione del personale rappresenta elemento fondante per l'attuazione e il rispetto di ogni buona prassi adottata per far fronte al rischio in trattazione. Al fine di garantire il corretto rispetto delle misure anti-contagio adottate e l'attiva e consapevole partecipazione di tutti i lavoratori, si raccomanda quindi di programmare le necessarie attività di informazione, contenute nel protocollo generale SSL.

Formazione

L'attività formativa dei lavoratori dovrà riguardare:

- gli aspetti inerenti i cambiamenti organizzativi adottati ai sensi del protocollo (al solo personale coinvolto);
- le modalità di svolgimento di eventuali misure di monitoraggio attuate ai sensi del protocollo, es. misurazione della temperatura (al solo personale incaricato), compilazione di comunicazioni (a tutto il personale coinvolto);
- il rispetto delle procedure igienico-sanitarie introdotte (a tutto il personale).

Per approfondimenti si rimanda agli "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

Addestramento

L'addestramento dovrà riguardare:

- il corretto utilizzo dei DPI (mascherine, guanti etc.) compresi quelli indicati dal protocollo generale SSL a tutto il personale per cui ne è previsto l'uso;
- le modalità di svolgimento delle operazioni di igienizzazione/disinfezione giornaliera della propria postazione di lavoro del personale eventualmente interessato.

Di tutta l'attività informativa, formativa e di addestramento dovrà essere conservata adeguata documentazione di riscontro.

L'organizzazione, nel programmare le proprie attività formative/informative/di addestramento, deve individuare e superare gli ostacoli o le barriere (barriere linguistiche, di alfabetizzazione, fragilità cognitive, ecc.) che possono inficiare l'efficacia dell'attività formativa.

Per approfondimenti si rimanda agli "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

4. Referente COVID-19

Come previsto dall'Ordinanza del 15 aprile 2020 del Presidente della Giunta Provinciale, il Gestore/Organizzatore può individuare il referente Covid-19, preferibilmente all'interno della propria organizzazione. In relazione alle funzioni richieste è opportuno che tale figura sia identificata in un soggetto che riveste un ruolo con competenze in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il referente Covid-19 può altresì coincidere con l'Organizzatore. Il referente COVID-19 deve frequentare un apposito corso attivabile al seguente indirizzo <https://www.apss.tn.it/-/aggiornamenti-covid-ambienti-di-lavoro>.

Per approfondimenti si rimanda agli "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

5. Appalti endo-aziendali: presenza di lavoratori con appalto di servizi

Nel caso di presenza nei luoghi dello spettacolo di lavoratori di imprese con appalto di servizi, il Gestore/Organizzatore committente fornisce ai datori di lavoro appaltatori dettagliate informazioni sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza Covid-19 in relazione alla propria realtà, affinché ne diano adeguata informazione ai propri dipendenti. Per approfondimenti si rimanda al *"Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende"* Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

6. Principali Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Lo scopo dei Dispositivi di prevenzione individuale (DPI) è quello di proteggere dal contagio all'interno degli ambienti di lavoro. L'uso e la combinazione dei DPI va previsto in osservanza degli obblighi di legge e attuato, previa analisi del rischio correlato all'attività del Gestore/Organizzatore. Devono essere scelti i DPI tenendo conto del tipo di attività svolta e/o della situazione da gestire e alle indicazioni specifiche contenute in questo documento, con particolare attenzione al concetto di protezione personale e sociale. Per garantire la messa a disposizione dei DPI, si effettua una analisi e previsione delle quantità necessarie per soddisfare i fabbisogni all'interno delle varie realtà.

Il Gestore/Organizzatore potrà individuare, compatibilmente con i propri mezzi e struttura organizzativa e sulla base delle valutazioni dei rischi effettuate, soluzioni organizzative ulteriori, idonee a prevenire il rischio di contagio.

Per approfondimenti si rimanda agli *"Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende"* Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

7. Informazioni sulle buone pratiche di igiene e sulle misure di sicurezza adottate dal Gestore/Organizzatore

Per quanto riguarda *Informazioni sulle buone pratiche di igiene e sulle misure di sicurezza adottate da Gestore/Organizzatore* si fa riferimento al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro.

In particolare ciascuna persona all'interno dello spazio di pubblico spettacolo (lavoratori, pubblico, clienti occasionali, fornitori) deve essere informata dal Gestore/Organizzatore in merito alle buone pratiche di igiene da adottare e sulle misure di sicurezza adottate dal Gestore/Organizzatore per la prevenzione del contagio.

L'informazione sulle buone pratiche di igiene ha indicativamente i seguenti contenuti: deve ribadire il principio che **"ognuno protegge tutti"** in un'ottica di prevenzione del contagio; l'obbligo di non entrare in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio medico curante e l'azienda sanitaria; questo vale anche nel caso che l'ingresso sia avvenuto e si ravvisino sintomi simil-influenzali; l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute (rispetto delle distanze di sicurezza previste, osservanza delle regole per quanto riguarda l'utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio e d'igiene delle mani e in generale dell'igiene); è raccomandato il lavaggio frequente delle mani prima e dopo l'accesso al proprio posto di lavoro o l'incontro con altri lavoratori e/o pubblico, ogni qualvolta sia opportuno o necessario; di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito; sono fornite indicazioni su come smaltire correttamente fazzoletti, mascherine, guanti negli

appositi contenitori, apribili con pedale.

L'informazione circa le buone pratiche di igiene e le misure di sicurezza messe in campo dal Gestore/Organizzatore viene fornita all'entrata e nel corso della fruizione dell'esperienza culturale, con qualsiasi modalità ritenuta idonea. Ad esempio, tramite video, depliant, locandine da appendere in punti strategici e di passaggio, da consultare/leggere senza la possibilità di essere toccate. Tutta l'informazione va tradotta nelle principali lingue straniere. Detta informazione è prevista presso i servizi igienici e in corrispondenza dei punti di erogazione dei gel per l'igienizzazione delle mani.

Materiale informativo, postazioni internet/di ricarica/ interattive

Il materiale informativo cartaceo viene consegnato a richiesta del pubblico e non viene lasciato in libera consultazione. Si suggerisce di utilizzare strumenti digitali per l'informazione agli utenti.

Eventuali postazioni internet, postazioni interattive o punti ricarica a disposizione degli utenti, sono accessibili, solo previa autorizzazione da parte di un responsabile dell'Ente/Azienda/Associazione per assicurare la disinfezione della postazione tra un utente e l'altro.

Sono privilegiati l'utilizzo di sistemi informativi alternativi quali pannelli a messaggio variabile oppure tag QR code che consentano l'acquisizione delle informazioni direttamente su smartphone.

8. Pulizia, igienizzazione e disinfezione degli spazi al chiuso e all'aperto

Il Gestore/Organizzatore organizza internamente o con eventuali imprese esternalizzate interventi di pulizia, igienizzazione, disinfezione ed eventuale sanificazione, definendo le modalità e la frequenza. La disinfezione delle superfici dovrà avvenire a ogni fine spettacolo. Gli spazi relativi agli eventi organizzati all'aperto, dovranno essere recintati e dovranno prevedere l'accesso controllato del pubblico.

Attenzione particolare viene posta alla gestione dell'aerazione di tutti i locali e magazzini compresi.

Per approfondimenti si rimanda agli "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL comprensivo dell'allegato 1 sulla ventilazione e aereazione degli ambienti di lavoro e allegato 2 su pulizia, disinfezione sanificazione.

In particolare tali attività dovranno essere stabilite da apposita procedura/istruzione che preveda in modo puntuale e dettagliato tempi, modi, frequenza, materiali e attrezzature impiegati, prodotti utilizzati con specifica di come, quando, dove e in che quantità questi prodotti andranno utilizzati, chi effettuerà la pulizia/disinfezione e quali DPI andranno indossati anche nel caso di ditta esterna (la ditta esterna dovrà attenersi alle indicazioni date e rispettarle/applicarle). La procedura/istruzione dovrà prevedere anche la gestione della pulizia/sanificazione di quei locali/spazi frequentati o con presenza di persone positive o che sono entrate in contatto con persone positive. A tal riguardo si rinvia al Protocollo generale SSL. Opportuno tenere un registro delle operazioni di pulizia e sanificazione fatte (al bisogno, quotidiane, settimanali, mensili, in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di persone contagiate, ecc.).

9. Disposizioni per i lavoratori

Per quanto riguarda le *Disposizioni per i lavoratori* si fa riferimento al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro.

In particolare si evidenzia che il personale deve attenersi ai Protocolli di sicurezza previsti dal Gestore/Organizzatore. E' vietato l'ingresso nei luoghi di lavoro con affezioni alle vie respiratorie e sintomatologia febbrile superiore a 37,5°.

Per i lavoratori che svolgono un'attività stanziale e condividono il luogo di lavoro con altri colleghi, va garantito il distanziamento minimo di 1 metro. Per gli uffici si fa rinvio alle misure previste dal Protocollo generale SSL. Ove necessario l'ufficio sarà ri-organizzato adottando sistemazioni degli arredi diverse, installando opportune divisorie e prevedendo l'uso di mascherina chirurgica. I lavoratori che svolgono la loro attività in modo dinamico dovranno tenere la distanza di almeno 1 metro fra i colleghi e il pubblico.

L'uso promiscuo di attrezzature ed apparecchiature va minimizzato e laddove non è possibile deve essere previsto un costante sistema di disinfezione delle stesse.

Per la consegna e il ritiro di materiali di vario genere è da prediligere la modalità concordata (luogo e ora di consegna) per ridurre gli stazionamenti in zone di potenziale assembramento e i contatti interpersonali.

10. Disposizioni per i trasportatori/altro personale esterno

Per quanto riguarda le Disposizioni per i fornitori/trasportatori/altro personale esterno si fa riferimento al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro.

In particolare per i fornitori vanno individuate procedure/istruzioni di ingresso, transito e uscita che prevedono modalità, percorsi e tempistiche predefinite, allo scopo di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori/pubblico presenti. Gli autisti dei mezzi, se possibile, rimangono a bordo. Le attività di carico e scarico vanno gestite nel rispetto delle regole date e comunque garantendo sempre la distanza minima di un metro e l'uso della mascherina chirurgica. Se possibile ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono dedicati servizi igienici diversi (anche bagni chimici) da quelli dei lavoratori e del pubblico o, in alternativa, un'adeguata pulizia/disinfezione giornaliera.

11. Misure specifiche per i luoghi di spettacolo

I luoghi di spettacolo si distinguono in due macro aree: luoghi di spettacolo al chiuso e luoghi di spettacolo all'aperto.

Per il presente protocollo, i luoghi di spettacolo all'aperto coperti da strutture, che conservano aperture le quali garantiscono il continuo ricambio d'aria, sono considerati luoghi di spettacolo all'aperto

Rimane in ogni caso limitata a 1000 la capienza dei luoghi di spettacolo all'aperto. Il numero massimo degli spettatori deve comunque essere valutato dall'ORGANIZZATORE in base alla capienza degli spazi individuati, per evitare l'assembramento e per assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto della normativa vigente.

Il numero massimo di spettatori che possono essere introdotti nei luoghi di spettacolo al chiuso è previsto considerando di occupare un posto sì ed uno no, con fila sfasata o comunque garantendo il rispetto del distanziamento minimo di un metro tra gli spettatori

(da bocca a bocca) sia frontalmente che lateralmente. .

Per la quantificazione del personale addetto alla rappresentazione si fa riferimento a quanto stabilito dal presente protocollo nelle sezioni specifiche.

Il Gestore/Organizzatore deve adottare tutte le modalità atte a garantire il rispetto delle capienze massime dei luoghi di spettacolo come sopra indicate, ricorrendo, in assenza di misure alternative disponibili, al contingentamento dello spazio con barriere fisse o mobili che delimitino l'area accessibile al pubblico spettatore.

Il mantenimento della distanza può avvenire mediante disposizione di sedute che rispettino le normative di sicurezza per il pubblico spettacolo, ovvero attraverso segnalazioni fisse a terra che delimitino inequivocabilmente agli Spettatori le postazioni da mantenere.

Il Gestore/Organizzatore deve favorire il ricambio d'aria negli ambienti chiusi escludendo la funzione del ricircolo d'aria delle UTA (Unità di Trattamento Aria), dal rapporto ISS Covid19 n. 33/2020. In ogni caso le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto di trattamento devono essere rafforzate e deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

11.1. Modalità di accesso ai luoghi di spettacolo

Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso. L'accesso non è comunque consentito in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°.

L'accesso ai luoghi di spettacolo deve avvenire con utilizzo di dispositivi di protezione fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. In caso di luoghi di spettacolo all'aperto, può derogarsi all'utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie una volta raggiunto il proprio posto a sedere.

I luoghi di spettacolo devono essere adeguati dal Gestore/Organizzatore al fine di garantire un accesso ordinato, evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli Spettatori.

Il Gestore/Organizzatore favorisce l'adozione di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi di adesione all'iniziativa e di accesso alla stessa (sistema di prenotazione, pagamento biglietti, registrazione eventuale degli ingressi). Le postazioni dedicate alla cassa e all'accoglienza devono essere dotate di barriere fisiche tra Spettatori e Lavoratori. L'assenza di barriere comporta l'obbligo per i Lavoratori di indossare DPI specifici (mascherine chirurgiche e guanti) per tutti i processi di relazione e vendita con il pubblico.

Per il servizio guardaroba, il gestore / organizzatore provvede ad adeguate misure di mantenimento del distanziamento dei fruitori del servizio. I lavoratori addetti al servizio devono indossare appositi DPI (mascherine chirurgiche e guanti) e gestiscono gli effetti personali dei fruitori avvalendosi di rivestimenti monouso da consegnare direttamente agli interessati all'arrivo e all'uscita. Per lo smaltimento dei rivestimenti sono previsti appositi contenitori a pedale.

Il Gestore/Organizzatore mette a disposizione degli Spettatori prodotti per l'igiene delle mani in più punti dei Luoghi di spettacolo e ne promuove l'utilizzo frequente.

Sono favoriti percorsi unidirezionali in modo da evitare il più possibile assembramenti e incroci di persone.

Ove possibile allestire barriere fisiche per la prevenzione del contagio.

11.2 Gestione degli spazi

Nei luoghi a maggior transito o densità (corridoi, scale, biglietteria e servizi igienici) deve essere garantito il distanziamento minimo e/o l'uso di mascherine.

Gli eventuali spazi dedicati alle somministrazioni devono essere separati dallo spazio dello spettacolo e si fa riferimento al protocollo della ristorazione

E' consentito il consumo di alimenti e bevande nei luoghi di spettacolo all'aperto, laddove consentito dal gestore-organizzatore, mentre non è ammesso nei luoghi di spettacolo al chiuso.

All'ascensore vanno preferite le scale e garantito il distanziamento di almeno un metro tra le persone che le utilizzano. L'uso dell'ascensore va presidiato al fine di evitare potenziali affollamenti.

11.2. Modalità di accesso ai luoghi di spettacolo da parte dei Lavoratori

Le modalità di accesso e permanenza dei Lavoratori nei Luoghi di spettacolo seguono le disposizioni di cui al Protocollo Generale "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

Il Gestore/Organizzatore dispone un'adeguata dotazione di DPI al personale in ragione delle attività di volta in volta richieste e provvede all'adeguamento dei luoghi di lavoro al fine di assicurare la necessaria prevenzione dalla diffusione del Covid-19.

La gestione degli spazi comuni/condivisi/bagni si fa rinvio alle indicazioni del protocollo generale del Comitato SSL PaT.

11.3. Modalità di accesso ai luoghi di spettacolo da parte delle Compagnie

L'accesso della Compagnia al Luogo di spettacolo è regolato dal DUVRI con integrazione specifica relativa alle modalità procedurali adottate per il contenimento del rischio Covid-19. Ricade sulla responsabilità della Compagnia l'adozione di adeguate modalità operative che garantiscano la sicurezza dei propri Lavoratori su palco durante gli allestimenti scenici e le prestazioni artistiche.

L'accesso al Luogo di Spettacolo comporta in ogni caso l'utilizzo di DPI (mascherine chirurgiche) in tutte le parti comuni.

La rimozione della mascherina da parte di Lavoratori della Compagnia è consentita solo nei camerini, negli spazi espressamente deputati all'uso della Compagnia e sul palco durante l'esecuzione della prestazione artistica. In quest'ultimo caso, la rimozione della mascherina è consentita ai soli Lavoratori artisti della Compagnia per la sola durata necessaria alla prestazione artistica.

Il Gestore/Organizzatore provvede a fornire alla Compagnia camerini in numero sufficiente da garantire la presenza di un singolo Lavoratore per vano, ovvero concorda con la Compagnia modalità di impiego degli spazi che garantiscano comunque il distanziamento interpersonale o la protezione dei Lavoratori.

Il Gestore/Organizzatore provvederà a garantire l'accesso a servizi igienici ad esclusivo uso dei membri della Compagnia.

11.4 Modalità di accesso ai Luoghi di spettacolo da parte dei Fornitori

L'accesso dei Fornitori al Luogo di spettacolo è regolato dal DUVRI con integrazione specifica relativa alle modalità procedurali adottate per il contenimento del rischio Covid-19.

11.5. Monitoraggio e controlli

Il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste dal Gestore/Organizzatore avviene attraverso il presidio costante e continuo di personale preposto ed addestrato. Ove possibile

soprattutto in realtà medio grandi, sono utilizzate tecnologie digitali quali telecamere e webcam, sistemi di tracciamento della posizione e app di alert per avvertenza di assembramenti nei vari luoghi.

È opportuno adottare dispositivi non invasivi e prevedere la possibilità di segnalare le condizioni di salute di lavoratori e pubblico, nel rispetto della privacy.

È necessario predisporre delle procedure per l'identificazione e la gestione dei possibili casi (pubblico o dipendenti sintomatici) all'interno della struttura come da Protocollo Generale SSL. In particolare per le strutture culturali, la persona interessata viene isolata temporaneamente in un locale naturalmente areato, in attesa delle indicazioni medico-sanitarie ed organizzative sul rientro al proprio domicilio (medico di base, Servizio di Continuità Assistenziale APSS). Il locale utilizzato dalla persona sintomatica, successivamente dovrà essere opportunamente sanificato prima di poter essere utilizzato. Nessuno, eccetto il sintomatico e chi lo assista, può entrare nel locale dedicato. Eventuali contatti andranno spostati in altro luogo. Per approfondimenti si rinvia al Protocollo generale SSL.

12. Modalità esercizio attività artistiche specifiche

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i Lavoratori dello spettacolo impegnati nelle prove e nell'esecuzione degli spettacoli dal vivo.

12.1. Spettacoli teatrali

Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco e ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e del suono, nonché a tutti gli spazi concessi in uso alla Compagnia, deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale ovvero fatto uso di mascherine e di appositi DPI.

Ogni qual volta non sia possibile garantire nel luogo di spettacolo apposito distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i Lavoratori, questi devono fare uso di appositi DPI. Questa misura può essere derogata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale.

Su luoghi di lavoro si provvede alla distribuzione di un adeguato numero di prodotti igienizzanti per le mani e per le superfici per garantire ai singoli Lavoratori di provvedere all'autonoma igienizzazione della propria postazione di lavoro.

Per la messa in scena degli spettacoli viene richiesto ai team creativi di adottare tutti gli escamotage possibili per adeguare la messa in scena dei testi drammaturgici garantendo la distanza interpersonale anche degli attori.

L'esecuzione artistica su palco può avvenire senza fare uso di apposito DPI garantendo un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ciascun attore. La distanza minima deve essere sempre garantita anche tra gli attori e gli Spettatori di almeno 2 metri.

Durante le prove, laddove il distanziamento sociale minimo tra gli attori non possa essere garantito, viene adottato l'uso di appositi DPI.

Oltre alle misure di carattere generale, data la specificità delle attività teatrali, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica teatrale, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e

mutuate dai protocolli per gli sport di contatto e/o per il settore cine-audiovisivo.

In particolare gli attori che non potessero operare nel rispetto delle distanze di sicurezza in ragione di condizioni imprescindibili poste dal testo drammaturgico rappresentato sono sottoposti ai test scientifici più affidabili (test sierologici più ev.tamponi) per accertarne le condizioni di salute ed escludere la positività a Covid-19 immediatamente prima dell'inizio del periodo di prova dello spettacolo in oggetto e con cadenza almeno settimanale, anche in assenza di sintomatologia.

Tali accertamenti saranno adottati fino all'esaurimento del periodo di recita e/o al termine dell'eventuale tournée dello spettacolo.

Resta nella piena responsabilità della Compagnia e del suo legale rappresentante la responsabilità della scelta di derogare ai principi generali di adozione delle misure minime generali per il contenimento del rischio di diffusione del Covid-19.

La responsabilità nei confronti degli Organizzatori di spettacolo in merito alla veridicità e alla frequenza di verifica dello stato di salute dei propri attori deve essere attestata con apposita dichiarazione.

Nel caso in cui non sia possibile l'applicazione delle precedenti disposizioni gli artisti, durante lo spettacolo, dovranno rispettare il distanziamento di almeno 1,5 m l'uno dall'altro.

I Lavoratori messi a disposizione della Compagnia su palco dal Gestore/Organizzatore, che si trovino a operare in condizioni di deroga all'adozione delle misure ordinarie di distanziamento interpersonale, devono essere dotati dal Gestore/Organizzatore di DPI atti a incrementare i loro livelli di protezione (mascherine min. FFP2, guanti monouso).

Gli oggetti di scena utilizzati devono essere igienizzati prima della loro manipolazione ed eventualmente movimentati con apposite protezioni (guanti) e comunque essere soggetti a igienizzazione prima o dopo ogni loro utilizzo.

I costumi di scena devono essere individuali e non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

Gli strumenti utilizzati per truccare, pettinare ed eventualmente microfonare gli attori devono essere preferibilmente monouso, ovvero ad uso esclusivo dei singoli attori, o ancora essere soggetti a disinfezione prima e dopo ogni loro utilizzo. Si fa inoltre riferimento ai protocolli per i servizi alla persona.

Si raccomanda ai Lavoratori dello spettacolo l'utilizzo di mezzi propri per recarsi sui luoghi di spettacolo. L'eventuale utilizzo di mezzi comuni deve consentire un'adeguata distanza tra i passeggeri e l'obbligo di adozione di appositi DPI (mascherine).

La messa a disposizione da parte della Compagnia di mezzi di trasporto comuni comporta a carico della stessa la responsabilità della loro modalità d'uso.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Protocollo Generale SSL emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende".

12.2 Gruppi musicali

Per gli spettacoli dal vivo e tutte le situazioni di prova, deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. Se questa distanza viene rispettata non è necessaria una protezione delle vie respiratorie

In caso di riduzione del metro di distanza nello svolgimento dell'attività lavorativa, l'organizzatore deve prevedere adeguate misure preventive per la riduzione del rischio di contagio Covid-19. Queste misure preventive devono essere dettagliate nel protocollo di sicurezza elaborato dal comitato della sicurezza interno e devono prevedere i seguenti punti:

- requisiti igienici specifici per le attività di prova e di palcoscenico. Ogni giorno prima

dell'inizio delle prove e palcoscenico, si devono effettuare misurazioni della febbre; se la temperatura è superiore a 37,5 gradi, la persona non può proseguire con l'attività. Uno stretto contatto fisico deve essere evitato o – se non evitabile - deve essere mantenuto il più breve possibile. Si raccomanda l'uso di una visiera per le prove di canto e di parola-

Per le prove e spettacoli con strumenti musicali deve essere garantito l'utilizzo dello strumento da parte di una sola persona.

La pulizia e la disinfezione degli strumenti viene effettuata se possibile a casa prima e dopo le prove e spettacoli; altrimenti devono essere utilizzati contenitori specifici oppure panni usa e getta che sono da smaltire immediatamente dopo l'attività.

La distanza laterale e successiva tra le sedie degli strumentisti ad arco deve essere di 1 metro (se la distanza è inferiore allora è obbligatorio indossare la protezione naso bocca).

La distanza laterale e successiva tra le sedie degli strumentisti a fiato deve essere di 1,5 metri.

La distanza laterale e successiva tra le sedie degli strumentisti a percussione, arpe e tastiere deve essere di 1.5 metri (se la distanza è inferiore allora è obbligatorio indossare la protezione naso bocca).

In caso di distanze minori, deve essere utilizzata una barriera adeguata. Ogni musicista deve utilizzare un proprio leggio.

La distanza tra direttore e musicisti deve essere di 1,5 metri.

Tra la prima fila del pubblico e i musicisti la distanza deve essere di due metri.

Ogni persona, prima di salire e scendere dal palco, deve disinfettare le mani e coprire la bocca e il naso.

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

12.3 Spettacoli di danza

12.3.1 Regole igieniche generali

In tutti gli ambienti dove si svolge l'attività performativa è necessario mantenere le seguenti norme igieniche:

- Mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro o, laddove necessario, utilizzare mascherine e/o DPI come da indicazioni dell'Autorità Sanitaria.
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto –monouso- evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- Pulire quotidianamente le superfici e l'attrezzatura con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Evitare assembramenti in aree comuni
- Evitare le riunioni se non strettamente indispensabili. In caso sia necessario tenere una riunione, mantenere una distanza di almeno un metro tra i partecipanti e/o DPI come da indicazioni dell'Autorità Sanitaria

12.3.2. Disposizioni specifiche per artisti su palcoscenico

Gli artisti in scena che non possono operare nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dal Governo e le Autorità Sanitarie, come riportate nel DVR valutato e approvato

preventivamente dal medico competente, prima dell'inizio delle attività su palcoscenico:

- saranno sottoposti ai test scientifici più affidabili (test sierologici, tampone ecc.) per accertare le condizioni di salute, escludere la positività a COVID-19, prima dell'inizio dell'attività che li interessano.
- ripeteranno tali test con cadenza almeno settimanale, anche in assenza di sintomatologia.
- si impegnano a rispettare responsabilmente ogni disposizione relativa al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e fuori da questi.

Tale procedura verrà coordinata dal medico competente, il quale, in considerazione del suo ruolo:

- applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- effettuerà le comunicazioni che risultassero obbligatorie agli enti preposti.

Anche per il settore della danza, oltre alle misure di carattere generale, fare riferimento alle ulteriori misure preventive previste per l'attività teatrale (di cui al punto 12.1).

Gli artisti in scena e lo staff tecnico dovranno mantenere le distanze di sicurezza durante la performance. Tali distanze dovranno essere mantenute anche tra gli artisti stessi, ove possibile

12.3.3. Interazioni tra artisti e personale

Gli artisti dovranno disporre di un camerino o di uno spazio adeguato, ad uso esclusivo e personale, da utilizzare nelle pause di lavorazione e come spogliatoio. Tale spazio sarà igienizzato ogni volta che verrà destinato ad un artista differente.

Gli artisti (danzatori e coreografi) dovranno utilizzare mascherine adeguate quando non in scena, oppure non impegnati in attività.

12.3.4. Costumi di scena

Al fine di limitare il rischio di trasmissione dell'infezione i costumi di scena saranno individuali e non condivisi dai singoli danzatori, finché non saranno stati igienizzati. Inoltre, si farà riferimento a quanto già stabilito per gli spettacoli teatrali.

12.3.5. Strumenti per il trucco e l'acconciatura, microfoni, materiali di scena e props.

Al fine di limitare il rischio di trasmissione dell'infezione è necessario che gli strumenti utilizzati per truccare e pettinare gli artisti siano monouso oppure a uso esclusivo dei singoli componenti del cast oppure igienizzati dopo ogni utilizzo e a fine giornata.

Inoltre, si farà riferimento a quanto già stabilito per gli spettacoli teatrali e ai protocolli per i servizi alla persona.

13. Produzioni cine-audiovisive

Si fa riferimento a quanto previsto dagli specifici protocolli per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo

14 Attività delle associazioni di volontariato

14.1 Informativa

Il Responsabile dell'Associazione affigge all'ingresso della sede o spazio del sodalizio in modo ben visibile gli avvisi riportanti i punti salienti per la prevenzione: distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria.

Il Responsabile dell'Associazione redige un documento informativo che spieghi:

- l'obbligo di non partecipare all'attività in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali;
- l'obbligo di non partecipare all'attività se si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere nella sede dell'associazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- la condivisione del rispetto delle Regole previste dal presente Protocollo.

Il documento informativo contenente quanto sopra, dovrà essere sottoscritto per presa visione da ogni partecipante all'attività e quindi a lui consegnato in copia, mentre l'originale sarà conservato nell'archivio dell'associazione.

14.2. Dispositivi di protezione

L'uso della mascherina non è obbligatorio per bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

14.3. Accesso alla sede associativa o spazio di prova

Sarà necessario riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

All'ingresso della sede o spazio di prova dovranno essere messi a disposizione gel idroalcolici per l'igienizzazione delle mani.

Per le sedi o spazi di prova ad uso promiscuo con altre realtà si dovrà provvedere ad un puntuale coordinamento per l'utilizzo dei locali nel pieno rispetto delle presenti regole operative.

14.4. Attività nella sede o spazio di prova: disposizioni generali

Nella sede o spazio di prova occorre rispettare le seguenti disposizioni:

- Rendere disponibili prodotti igienizzanti all'entrata e in prossimità dei servizi igienici;
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutti negli spostamenti all'interno degli spazi, da togliere solo una volta fermi alla propria postazione, fatti salvi i casi particolari e quanto disposto specificamente per i singoli comparti;
- Occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni, ma approntare appendiabiti dedicati o pianificare un'altra modalità di deposito temporaneo che eviti promiscuità;
- Privilegiare attività che possano ridurre la presenza prolungata in ambienti chiusi di un numero rilevante di partecipanti;
- Per quanto riguarda l'attività in spazi al chiuso il numero massimo di presenti che possono essere introdotti nei luoghi della sede o di prova è determinato dalle caratteristiche di ampiezza degli stessi, dalle condizioni di aerazione o dall'adeguatezza delle portate d'aria dei

- luoghi al chiuso, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- Evitare la presenza in sede o nello spazio di prova di quotidiani, giornali o riviste a uso promiscuo;
 - E' possibile predisporre un registro delle presenze, giornalieri o settimanali, nella sede o spazio di prova e lo si conservi per 14 giorni. Il registro dovrà essere compilato, conservato e quindi eliminato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR Privacy;
 - Non è consentita la somministrazione a buffet di bevande o alimenti e la condivisione di borracce, bicchieri o bottiglie;
 - Prima dell'uso dei locali deve essere garantita l'igienizzazione con prodotti disinfettanti di superfici soggette al contatto con le mani. Se si fanno trascorrere 72 ore tra un uso e l'altro dei locali, con la certezza che nessuno possa entrare in essi, gli ambienti si possono considerare igienizzati;
 - Si assicuri la regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
 - Le divise o i costumi non dovranno essere indossati o tolti nei locali della sede o spazio di prova;
 - I partecipanti all'attività utilizzeranno un proprio contenitore (zaino, borsa) per riporvi eventuale oggettistica personale e gli eventuali propri rifiuti (fazzoletti, bottiglie vuote etc.).

14.5. Attività nella sede o spazio di prova: recitazione

Oltre a quanto stabilito in via generale, poiché nella recitazione non può essere previsto l'uso della mascherina individuale, occorre mantenere la distanza interpersonale di metri 1 fra i partecipanti coinvolti. In ogni caso, sono da evitare i contatti diretti fra le persone, fatto salvo i conviventi.

Nell'attività teatrale di prosa o rievocazione è previsto che i partecipanti si muovano in scena, quindi sarà cura del regista studiare i movimenti previsti dall'azione scenica nel rispetto della distanza interpersonale da tenere fra gli stessi e perché comunque non vengano in contatto fisico diretto fra loro.

Resta inteso, come da indicazioni generali, che ogni partecipante fino al momento della recitazione, se non gli sarà consentito di mantenere una distanza interpersonale congrua, dovrà aver coperto naso e bocca con mascherina, che toglierà prima di entrare in scena, e quindi, dopo aver lasciato la scena, coprirà bocca e naso con la mascherina e provvederà ad igienizzare le mani con gel idroalcolico. La mascherina va indossata anche ogni qualvolta un membro del cast dello spettacolo in cartellone incontra all'interno dei locali delle persone esterne.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento a quanto indicato per le rappresentazioni teatrali.

14.6. Attività nella sede o spazio di prova: canto

Oltre a quanto stabilito in via generale, qualora la particolare tipologia di attività non consenta l'uso della mascherina individuale, ad esempio nel canto, occorre che i componenti del coro dovranno mantengano una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

I partecipanti all'attività non potranno mai porsi l'uno di fronte all'altro. Solo il direttore o coordinatore avrà la possibilità di porsi di fronte, ad una distanza di almeno metri 2,5 m. in spazi al chiuso e metri 2 in spazi all'aperto.

Qualora i partecipanti all'attività non potessero avere sedute fisse distanziate sarà possibile indicare sul pavimento o sul terreno, ad esempio con nastro adesivo o gesso, le delimitazioni da rispettare.

Se l'attività corale si svolge al chiuso, è da privilegiare l'attività per gruppi ristretti o definiti, come sezioni corali o altra modalità.

E' da favorire l'organizzazione di attività corale all'aperto.

Resta inteso, come da indicazioni generali, che ogni partecipante deve, fino al posizionamento al proprio posto, aver coperto naso e bocca con mascherina, che toglierà una volta posizionato, e quindi, prima di lasciare la propria postazione, coprirà bocca e naso con la mascherina e provvederà ad igienizzare le mani con gel idroalcolico.

14.7 attività nella sede o spazio di prova: musica

14.7.1 Strumenti a fiato

I musicisti raggiunto il posto assegnato possono togliere la mascherina.

I musicisti non devono posizionarsi sul davanti e mantenere la distanza interpersonale laterale e frontale minima di metri 1,5. Il direttore mantiene la distanza di sicurezza di metri 1,5. I conviventi sono esentati da quest'obbligo.

Lo strumento e gli accessori possono essere utilizzati da una sola persona ad eccezione delle percussioni.

Ogni musicista anche durante l'esibizione deve mantenere pulito regolarmente il proprio strumento dalla condensa, evitando che le gocce cadano sul pavimento. I panni "usa e getta" si devono smaltire in modo adeguato.

A fine prova (ad eccezione delle percussioni) la pulizia e la disinfezione degli strumenti non deve essere eseguita all'interno dei locali dell'Associazione.

Ogni musicista prima di lasciare il posto assegnato deve indossare la mascherina.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto previsto per i gruppi musicali.

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

14.7.2 Strumenti diversi da quelli a fiato

Gli strumentisti degli archi, percussioni e tastiere indossando la mascherina possono mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, mentre senza mascherina la distanza è di 1,5 metri. I conviventi sono esentati da quest'obbligo. I percussionisti, inclusi i conviventi, se eseguono spostamenti devono indossare la mascherina rispettando la distanza interpersonale di 1 metro.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto previsto per i gruppi musicali.

14.8. Attività nella sede o nello spazio di prova: danza

Oltre a quanto stabilito in via generale, qualora la particolare tipologia di attività non consenta l'uso della mascherina individuale, ad esempio nella danza, occorre che la distanza interpersonale sia almeno di metri 2 fra i partecipanti coinvolti. In ogni caso sono da escludersi balli che prevedano contatto fisico, sempre fatti salvi i conviventi.

Dovranno essere favorite attività di danza con coreografia su file, o a piccoli gruppi, sempre mantenendo la distanza di sicurezza, salvo i casi specificati.

Potranno essere indicate o segnalate sul pavimento o sul terreno (ad esempio con nastro adesivo o gesso) le delimitazioni da rispettare.

Resta inteso, come da indicazioni generali, che ogni partecipante all'attività fino al momento della danza dovrà aver coperto naso e bocca con mascherina, che toglierà prima di danzare, e quindi, dopo aver smesso di danzare, coprirà bocca e naso con la mascherina e provvederà ad igienizzare le mani con gel disinfettante.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto previsto per gli spettacoli di danza.

14.9. Attività nella sede o nello spazio di prova: attività ricreative e culturali

Per le attività ricreative o culturali è da privilegiarsi negli ambienti della sede l'organizzazione di attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante attività di tipo ludico. Per le attività che richiedono la condivisione di oggetti (es. biliardo, bocce) vi è obbligo di igienizzazione delle mani prima e dopo l'attività, e andranno adottate modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio con turni di gioco e squadre a composizione fissa. I piani di lavoro, tavoli da gioco e ogni oggetto usato dai soci impegnati nell'attività andranno disinfettati prima e dopo ogni gioco. E' da evitare l'uso di giochi nei quali non sia possibile la disinfezione ad ogni turno quali ad esempio le carte e i giochi da tavolo.

L'uso di mascherine di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le sedi situate in locali chiusi e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno metri 1.

Le postazioni ai tavoli di un Circolo o le postazioni per una serata culturale dovranno sempre prevedere il distanziamento di almeno 1 metro e l'uso dei DPI.

Per quanto riguarda l'attività di bar interno al Circolo o ristorazione interna si fa riferimento alle disposizioni e protocolli inerenti bar e ristorazione oltre alle presenti regole. E' vietata in ogni caso la consumazione a buffet di bevande o alimentari.

14.10. Attività motorie di tipo culturale, ricreativo o musicale

Sono considerate attività motorie di tipo culturale o rievocativo tutte quelle attività che comportino un movimento di tipo anche sportivo (arcieria, majorettes etc.) ma che non assumano la forma di sport di squadra. Proprio per questo è permessa solo attività individuale, con esclusione di attività che prevedano scambio di oggetti o contatto fisico.

Nelle suddette attività deve sempre essere mantenuta la distanza interpersonale di sicurezza di metri 2 durante l'attività fisica in spazi chiusi o all'aperto, sempre eccettuati i conviventi. Stazionando e rispettando le distanze di sicurezza non è obbligatorio l'uso di mascherina. Per gli spostamenti ci si rifà alle regole attive per tutta la popolazione e relativi dispositivi di protezione. Il distanziamento interpersonale sarà di metri 1,5 in assenza di attività fisica.

I partecipanti dovranno presentarsi all'attività con già indossato l'abbigliamento adeguato (divise, costumi etc.). Se necessario cambio di scarpe premunirsi di zaino personale ove riporlo.

Per quanto riguarda in vincolo di presentarsi all'attività motoria solo con buono stato di salute, si rimanda a quanto disposto nei precedenti punti.

Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati. L'uso di spogliatoi è vietato.

14.11. Attività inerenti il settore giovanile

Per le attività nei confronti dei ragazzi e dei giovani si fa Rinvio al protocollo attività conciliative ed estive per bambini ed adolescenti Comitato SSL.

RIFERIMENTI

Di seguito i riferimenti a Provvedimenti e Protocolli nazionali o locali per la stesura delle presenti regole:

- DPCM 17.05.2020 Allegato 9
 - Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive. Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/92/CR01COV19
 - Linee guida per l'esercizio fisico e lo sport. Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Regole operative per la riapertura delle attività museali e di pubblico spettacolo dei castelli e degli eventi – Provincia Autonoma di Trento
 - Dipartimento politiche della famiglia – Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19
 - Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 376 26.05.2020
 - Ordinanza 555 29.05.2020 Regione Lombardia – Protocollo per lo spettacolo dal vivo
 - Raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. ISS
 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS COVID-19. 8 maggio 2020. ISS
 - Medizinische Universität Wien: Untersuchung und fotografische Dokumentation von Aerosol und Kondenswasseremission bei CHor Mitgliedern
- I Provvedimenti nazionali e della Conferenza delle Regioni hanno validità per gli ambiti non regolati dal presente protocollo o da ordinamenti provinciali.
I Protocolli nazionali hanno validità per il relativo settore, salvo particolari disposizioni contenute nel presente protocollo o in protocolli provinciali di ambito.
DPCM 11 giugno 2020.

12.Contatti e numeri utili

PAT - Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800 867 388 + Nazionale 1500

PAT - Dipartimento Salute – Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dip.salute@provincia.tn.it

APSS – Dipartimento di Prevenzione - dipartimentoprevenzione@apss.tn.it

APSS - UOPSAL sportellouopsal@apss.tn.it tel. 0461 904502/45

Supporto Psicologico 800833833

Emergenze 112

Proposte a cura del GdL del Servizio Attività culturali
Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento

Claudio Martinelli – Servizio Attività Culturali – PAT
Nardelli Francesco Centro servizi culturali S. Chiara
Spadaro Fabrizio Coordinamento teatrale trentino
Macii Dalia Compagnia Abbondanza Bertoni
Loss Monica Orchestra Hadyn
Braus Renzo Federazione corpi bandistici della provincia di Trento
Bergamo Paolo Federazione cori del Trentino
Bazzanella Roberto FE.C.C.RI.T. – Federazione circoli culturali e ricreativi del Trentino
Fontanari Denis Aria Teatro
Sommadossi Dino Il Gaviale
Cis Lanfranco Incontri internazionali di Rovereto – Oriente Occidente
Esperanza Tommasini Carla Pergine Spettacolo Aperto
Lazzeri Massimo settore cinema
Tarter Gino CO.FAS. – Compagnie filodrammatiche associate
Sartore Marco AGIS del Triveneto

Per il Comitato prov coord. SSL a cura del Sottogruppo COVID19

Marcello Cestari – Uff.Sicurezza Ambienti di Lavoro – Dip. Salute PAT (Coordinamento)
Alessandro Pedrotti – Uopsal APSS (collaborazione con Uff. Sic. Amb. Lavoro PAT)
Barbara Battistello – Rappresentanza settore agricoltura
Raffaella Giannini – Serv. Antincendi e Protezione Civile -PAT
Manuela Faggioni – CGIL Trento– Rappresentanze sindacali
Sandra Cainelli – Serv. Lavoro PAT
Dario Uber – Uopsal - Dip. di Prevenzione – APSS
Paolo Angelini – Ass. Artigiani Trento – Rappresentanze datoriali
Alfonso Piccioni – INAIL Trento
Azelio De Santa – rappresentanza Medici Competenti

VER.1MCE24062020

Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia

- Stefania Segnana –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).